

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Premessa

Il presente Regolamento, adottato in ossequio a quanto disposto dall'art. 8 comma 7 dello Statuto, contiene le norme di funzionamento del Consiglio Nazionale.

Art. 1 - Della convocazione

1. Il Consiglio Nazionale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio Nazionale. L'avviso di convocazione contiene: la data, l'ora e il luogo dell'assemblea e l'ordine degli argomenti posti all'ordine del giorno, accompagnato da idonee note esplicative. Esso è inviato, a mezzo servizio postale, al domicilio dei singoli Consiglieri, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data di convocazione.
2. All'avviso di convocazione è allegata ogni documentazione ritenuta utile.
3. I Consiglieri che ne facciano richiesta al Presidente del Consiglio Nazionale possono ricevere la convocazione esclusivamente a mezzo fax o posta elettronica; in questo caso, la documentazione di cui al comma 2 del presente articolo potrà essere trasmessa a mezzo servizio postale se tale soluzione risulti più facilmente praticabile dalla Segreteria della Sede centrale.
4. Tutti i documenti e gli atti relativi all'ordine del giorno sono messi a disposizione dei Consiglieri, presso gli uffici della Sede centrale durante i giorni e gli orari di apertura di questi ultimi, a partire dal giorno successivo alla spedizione della convocazione. I Consiglieri interessati ad ottenere copia di singoli atti e documenti - ove tecnicamente possibile e comunque non eccessivamente oneroso - ne fanno richiesta al Direttore Generale o a persona da lui appositamente designata a seguire le richieste dei Consiglieri stessi.
5. Eventuali integrazioni all'ordine del giorno possono essere richieste al Presidente del Consiglio Nazionale, anche via fax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data della riunione. Tali integrazioni sono portate a conoscenza dei Consiglieri a mezzo fax o posta elettronica. Gli argomenti di cui al presente comma sono ordinariamente posti in coda a quelli già previsti nella convocazione, salvo diversa determinazione del Presidente del Consiglio Nazionale.
6. Il Presidente del Consiglio Nazionale trasmette al domicilio dei Consiglieri gli estratti delle deliberazioni adottate dalla Giunta Esecutiva che siano di competenza del Consiglio Nazionale, non appena tali atti siano messi a disposizione dagli uffici della Sede centrale.

Art. 2 - Della seduta

1. La discussione su ciascun punto posto all'ordine del giorno è aperta da una breve relazione sull'argomento da parte del Presidente del Consiglio Nazionale o di un eventuale incaricato.
2. Su ciascun punto posto all'ordine del giorno è ammesso l'intervento da parte dei Consiglieri, previa iscrizione a parlare, presentata oralmente al Presidente del Consiglio Nazionale. Ogni intervento ha durata non superiore a cinque minuti, salvo diversa ed espressa autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio Nazionale.
3. E' ammessa una sola replica della durata di tre minuti.

Art. 3 - Del verbale

1. Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario. In assenza di personale dipendente, le funzioni di Segretario sono espletate dal Consigliere più giovane di età ovvero altro Consigliere in tal senso designato dal Consiglio Nazionale.
2. Di norma, il verbale è redatto in forma sintetica con la trascrizione del dispositivo delle delibere. Eventuali specifiche dichiarazioni dei Consiglieri possono essere inserite a verbale, così come esposte verbalmente, solo su espressa richiesta degli interessati e comunque dietro

presentazione al verbalizzante del testo, preferibilmente su supporto informatico, riportante la dichiarazione effettuata.

Art. 4 - Delle Commissioni o Gruppi di Lavoro

Il Consiglio Nazionale può istituire Commissioni Permanenti o Straordinarie e Gruppi di Lavoro i cui compiti sono determinati dal Consiglio Nazionale.

Esse, nell'ambito delle competenze loro affidate relazionano al Consiglio Nazionale.

1. Le Commissioni e i Gruppi di Lavoro sono costituite da un numero di componenti stabilito di concerto tra il Consiglio Nazionale e il Tesoriere Nazionale.

3. Possono partecipare, in qualità di membri, oltre ad almeno un Consigliere, anche soggetti esterni nominati dal Consiglio Nazionale che abbiano professionalità o perizia nelle materie di competenza.

4. I membri delle Commissioni e dei Gruppi sono nominati dal Consiglio Nazionale.

5. Ai lavori possono partecipare il Presidente Nazionale, il Tesoriere Nazionale, ovvero loro delegati.

6. Ciascuna Commissione o Gruppo nomina tra i componenti un portavoce che convoca e coordina i lavori e riferisce al Consiglio Nazionale.

7. Di norma, i lavori delle Commissioni e dei Gruppi non sono oggetto di verbalizzazione, salvo diversa determinazione degli stessi.

8. Al cessare del mandato o alla decadenza dell'intero Consiglio Nazionale, le Commissioni e i Gruppi sono sciolti. Al cessare della carica di un componente, esso viene reintegrato dal Consiglio Nazionale.

Art. 5 - Del rimborso delle spese

1. Per lo svolgimento del proprio incarico, i Consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese sostenute, secondo i criteri indicati nel presente articolo.

2. Ogni Consigliere si impegna ad un diligente contenimento delle spese derivanti dallo svolgimento del proprio mandato.

3. Le spese di trasporto sono rimborsate previa presentazione di idonea documentazione. Sono ammessi al rimborso anche gli oneri per la sosta a pagamento presso stazioni, autostazioni ed aeroporti. Per la trasferta, il Consigliere può utilizzare l'aereo e domandare il rimborso del relativo onere solo previo assenso del Tesoriere Nazionale. Il Consigliere può altresì ricorrere all'uso del mezzo proprio solo previo assenso del Tesoriere Nazionale; in quest'ultimo caso, al Consigliere è riconosciuto un rimborso forfetario chilometrico così come determinato dalle tariffe ACI.

4. Le spese di alloggio e di vitto sono rimborsate previa presentazione di idonea documentazione, con i limiti fissati annualmente da Consiglio Nazionale.

5. Ogni spesa diversa, non contemplata nei punti 3 e 4, è ammessa al rimborso solo previo assenso del Tesoriere Nazionale e comunque a seguito di presentazione di analitica documentazione.

6. Per il pagamento delle spese rimborsabili, il Consigliere può chiedere al Tesoriere Nazionale l'erogazione di un fondo di funzionamento. Tale fondo è reintegrabile ad ogni utilizzo, previa trasmissione mensile alla Tesoreria nazionale della prescritta documentazione. Al termine del proprio mandato, il Consigliere restituisce al Tesoriere Nazionale il fondo di funzionamento residuo.

7. In alternativa all'ipotesi di cui al punto precedente, il Consigliere può chiedere mensilmente al Tesoriere Nazionale il rimborso delle spese sostenute con disponibilità proprie, trasmettendo alla Tesoreria nazionale la prescritta documentazione.

8. Sono ammesse al rimborso le spese sostenute dal Consigliere per la partecipazione:

- alle sedute ordinarie e straordinarie del Consiglio Nazionale;
- alle Commissioni e ai Gruppi di Lavoro;
- ad ogni altra attività delegata purché strettamente inerente lo svolgimento delle funzioni di Consigliere e comunque previo assenso del Tesoriere Nazionale.

10. Sono altresì ammesse al rimborso le spese sostenute dal Consigliere per la partecipazione delle Assemblee nazionali, ordinarie e straordinarie, con espressa esclusione delle Assemblee nazionali costituite in corpo elettorale.

Art. 6 - Norme finali e di attuazione

1. Il Consiglio Nazionale, nell'adottare il presente Regolamento, procede alla contestuale nomina dei componenti degli organi di cui all'articolo 4.
2. Le disposizioni del presente Regolamento che risultassero in contrasto con le prescrizioni statutarie s'intendono tacitamente abrogate.
3. I Gruppi di lavoro, in qualsiasi modo denominati, eventualmente già costituiti all'entrata in vigore del presente Regolamento proseguono la propria attività fin al naturale esaurimento del mandato ricevuto.